GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 1° DICEMBRE — NUM. 283

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5811** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alla quota di concorso promessa dallo Stato, ai termini della legge 4 luglio 1886, N. 3962, il Governo è autorizzato a concedere un sussidio straordinario di lire 500,000 per le spese di bonifica polesana a sinistra del Canal Bianco.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio verrà fatto a rate e per somme non maggiori della metà dell'importo dei lavori regolarmente compiuti e collaudati, mediante prelievo di altrettanta somma sul capitolo 122 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1888-89, e quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Art. 3.

Quando i lavori non venissero regolarmente intrapresi per opera degli interessati entro tre mesi dalla definitiva approvazione del progetto esecutivo, cesseranno di aver vigore le disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5812** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 23 novembre 1888 col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Vicenza;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Vicenza è convocato pel giorno 23 dicembre prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 30 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile esistente in Vandorno, frazione del comune di Biella, per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio istituto e l'approvazione del corrispondente Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Viste le deliberazioni 12 ottobre, 28 novembre 1887 e 29 febbraio 1888 della Deputazione provinciale di Novara;

Visti gli altri atti relativi all'affare e ritenuto che l'Asilo infantile possiede alcuni capitali fruttiferi il cui reddito ammonta in complesso a lire 228; e dispone inoltre delle rette mensili poste a carico dei fanciulli non poveri, formando un bilancio annuo di lire 1849;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile esistente in Vandorno, frazione del comune di Biella è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo Statuto organico in data 23 agosto 1888 composto di ventiquattro articoli e sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni 20 dicembre 1885, 11 maggio 1886 e 28 gennaio 1888, con le quali il Consiglio comunale di Osilo proponeva di riformare lo Statuto organico dell'Opera Pia dotalizia Brundann per quanto riguarda il sistema di distribuzione dei sussidi dotali;

Visto lo Statuto organico della Pia Opera suddetta, discusso ed adottato dal Consiglio comunale di Osilo e contenente le riforme proposte;

Viste le deliberazioni 9 settembre 1886 e 24 febbraio 1888 della Deputazione provinciale di Sassari;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo Statuto organico riformato dell'Opera Pia dotalizia Brundann in Osilo, composto di tredici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della R. marina;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1886, che instituisce un concorso fra i macchinisti di 1ª classe del corpo Reali equipaggi per l'ammissione alla R. Scuola superiore navale in Genova;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 2 del R. decreto 11 febbraio 1886, per un concorso fra sottuffiziali macchinisti aspiranti ad entrare nella R. Scuola superiore navale di Genova è sostituito il seguente:

Quando gl'individui così scelti ed inviati alla R. Scuola superiore navale di Genova dopo il compimento dei corsi di studii avranno ottenuto il diploma d'ingegnere navale e meccanico dal detto Istituto superiore d'insegnamento, ovvero quando i macchinisti di 1ª classe che li seguono immediatamente nel ruolo conseguiranno *per anzianità* la

promozione al grado di sotto capo macchinista, essi potranno esser nominati allievi ingegneri nel corpo del Genio navale, purchè in questo secondo caso abbiano sostenuto con buon successo gli esami di licenza dal corso preparatorio dell'istituto.

Il prefato Nostro Ministro della Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 29 settembre al 15 novembre 1888:

Marino Domenico, licenziato in farmacia, nominato ufficiale alle visite di 2ª classe nelle dogane.

Fabris Pietro Giuseppe, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

Caldini Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Ministero delle finanze, nominato nella stessa qualità nelle Intendenze di finanza, col collocamento in graduatoria fra Ulivieri Giovanni e Auquier Augusto, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Lucca.

Marchiafava Domenico, economo magazziniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, id. ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze, id id. fra Scarlatti Marco e Brotti Giulio.

Radicchi Dario, ufficiale d'ordine di classe transitoria id., id. economo magazziniere di 3ª classe nelle Intendenze medesime, è destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Roma.

Scalamogna Angelo, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Trapani, trasferito presso quella di Trapani.

De Bruno Emilio, aiuto agente delle imposte dirette e del catasto, nominato vice segretario amministrativo di 3ª classe, nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Udine.

Massini Raffaello, id. id., id. id. id. id, id. id. di Trapani.

Torre Luigi, volontario demaniale, id. id. id. id., id. id. di Girgenti.

Racchetti Valentino, ingegnere di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, a partire dal 1° novembre 1888.

Ruvinetti Giorgio, ricevitore del registro, accettate le dimissioni offerte dall'impiego.

Montani cav. Ludovico, tesoriere provinciale di 4ª classe, promosso alla 3ª.

Bortolozzi Ferdinando, id. id. di 5ª classe, id. alla 4ª.

Calderini cav. Enrico, controllore di tesoreria di 1ª classe reggente, id. all'effettività del posto.

Gentile Antonio, id. id. di 4ª classe, id. alla 3ª.

Sandri Luigi, id. id. di 5ª classe, id. alla 4ª.

Orsini Napoleone, Ranzo Federico, Saccenti Egisto, aggiunti controllori di tesoreria di 1ª classe reggenti, promossi all'effettività del posto;

Nannini Enrico, Fontana Pio Alberto, id. id. di 2ª classe, id. alla 1ª.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 22 novembre 1888:

Mondini Andrea, giudice del Tribunale civile e correzionale di Treviso, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, per due mesi, dal 19 novembre 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 1,500

Cerofolini Nicolò, giudice del Tribunale civile e correzionale di Macerata, in aspettativa per motivi di salute, a tutto novembre, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi di salute, per sei mesi, dal 1° dicembre 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 1,500.

Avenati Bassi Carlo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Aosta, è tramutato ad Ivrea, a sua domanda.

Zunnui-Casula Stefano, giudice del Tribunale civile e correzionale di Portoferraio, è incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Marotta Michele, pretore del mandamento di Cava dei Tirreni, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Gerace, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Spano Filippo Neri, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Trapani, applicato alla Regia Procura in Palermo, è tramutato a Palermo.

Perroni Ferranti Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Siracusa, è tramutato a Trapani, ed è applicato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Palermo.

Petitto Francesco, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Trapani, è applicato all'Ufficio d'istruzione dei processi penali presso il detto Tribunale, con l'annua indennità di lire 400.

Rivi Giuseppe, pretore del mandamento di Vico Garganico, è tramutato al mandamento di Sant'Elpidio a Mare.

Ciani Odoardo, pretore del mandamento di Agnone, è tramutato al mandamento di San Giorgio La Molara.

Morea Donato, pretore del mandamento di Deliceto, è tramutato al mandamento di Manduria.

Mostaccio Pietro, pretore del mandamento di Pachino, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 1° dicembre 1888, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Pachino.

Ferrari Salvatore, pretore del mandamento di Colico, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 1° dicembre 1888, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Colico.

Belloni Angelo, pretore già titolare del mandamento di Caramanico, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regio decreto del 6 agosto p. p., è confermato d'ufficio nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 1° novembre corrente, con l'assegno della metà dello stipendio, continuandosi a lasciare per lui vacante il mandamento di Caltabellotta

Gulli Domenico, già pretore urbano in Catania, collocato a riposo con Regio decreto del 18 agosto u. s., è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1888, ed è destinato al mandamento di Aci Sant'Antonio, con l'annuo stipendio di lire 2,500.

Lucchesi Palli Leopoldo, uditore vice pretore nel mandamento Chiaia in Napoli, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regio decreto del 28 ottobre u. s., è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1888 ed è destinato in temporanea missione al 6° mandamento di Roma, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Natta Giuseppe, uditore applicato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di San Remo, è destinato in missione temporanea al 1° mandamento di Roma, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Barabino Luigi, uditore applicato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Genova, è destinato in missione temporanea al mandamento di Spezia, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Martini Rocco, uditore applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Genova, è destinato in missione temporanea al man-

damento di Terni, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Liguori Vincenzo, uditore applicato al Tribunale civile e correzionale di Cosenza, è destinato in missione temporanea al mandamento di Terni, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Margara Agostino, vice pretore del mandamento di Voghera, è tramutato al mandamento di Gissi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Corda Fausto, vice pretore del mandamento Castello in Cagliari, è tramutato al 6° mandamento di Roma.

Italia Alessandro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Palazzolo Acreide.

Caligaris Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Moncalvo.

Carnevale Baraglia Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore dell'8° mandamento di Milano.

Norese Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Alessandria.

Bonanno Santoro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Trapani.

Torrisio Pasquale, vice conciliatore del comune di Cicerale, circondario di Vallo della Lucania, è sospeso dalle sue funzioni.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Roscio Ettore dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Locana;

da Gravina Angelo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Stradella;

da Gasparri Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Treja;

da D'Angelo Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Trapani;

da Vinci Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore della Pretura urbana di Catania.

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1888:

La privazione dello stipendio inflitta col decreto 10 novembre al giudice del Tribunale di Lanciano Tosini Marco, cessa col giorno 18 novembre 1888.

Con decreto ministeriale del 24 novembre 1888:

All'uditore Delbecchi Silvio, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Carrara con Regio decreto del 5 ottobre u. s., è assegnata la mensile indennità di lire 100, dal 12 novembre corrente.

Con Regi decreti in data del 25 novembre 1888:

Zavattarelli Giuseppe, presidente del Tribunale civile e correzionale di Rieti, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, per tre mesi dal 1° dicembre 1888 con l'assegno in ragione di annue lire 2,500.

Montemurri Antonio, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Rieti, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Cavallini Giovanni Bottista, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Alba, è tramutato a Saluzzo con applicazione all'ufficio del Pubblico Ministero.

Tiranti Carlo, pretore del mandamento di Argenta, è tramutato al mandamento di Potenza Picena.

Cottafavi Gioacchino, pretore del mandamento di Viesti, è tramutato al mandamento di Langhirano.

Zoffili Fausto, pretore del mandamento di Soriano nel Cimino, è tramutato al mandamento di Vezzano Ligure.

Notari Domenico, pretore del mandamento di Pescocostanzo, è tramutato al mandamento di Cortemaggiore.

Collino Eugenio, pretore già titolare del mandamento di Villafranca di Piemonte, collocato in aspettativa per motivi di salute con Regio decreto del 27 maggio u. s, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri sei mesi, dal 1° dicembre 1888, con l'assegno della metà dello stipendio, continuandosi a lasciare per lui vacante il mandamento di Mandas.

Sportelli Sebastiano, vice pretore del mandamento di Locorotondo, è tramutato al mandamento di Fasano.

Colella Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Locorotondo.

Sono accettate le dimissioni presentate da Trisciuzzi Giuseppe dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Locorotondo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Notificazione.

Si notifica ai militari in congedo provenienti dai volontari di un anno, e dai ritardatari di leva a senso dell'art. 120 della legge sul reclutamento, i quali compirono il corso teorico pratico presso la Scuola d'applicazione di sanità militare, ma alla fine di esso non subirono l'esame per conseguire la nomina a sottotenente medico di complemento, che essi, qualora intendano di aspirare a tale nomina, potranno essere ammessi allo esame ora detto che avrà luogo alla sede della scuola su mentovata alla fine del presente corso.

Si avverte però che ottenuta la nomina a sottotenente medico di complemento dovranno prestare sotto le armi il servizio di tre mesi prescritto dalla legge 25 gennaio 1888 relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

Le relative domande dovranno essere inoltrate al Ministero della Guerra (Segretariato Generale) corredate del diploma originale di laurea in medicina e in chirurgia, foglio di congedo, certificato di buona condotta, certificato di penalità.

Per il Ministro: CORVETTO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 870239 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 250, al nome di Caucina Adele di Francesco, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Concina Adele di Francesco vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 novembre 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa N. 176, d'ordine, rilasciata dalla R Intendenza di finanza di Campobasso (servizio Debito Pubblico) in data 7 dicembre 1886 al signor Ianigra Costantino fu Domenico di Montagano quale procuratore del signor Norante M.se Costanzo fu Domenico Antonio, per il deposito dei certificati di rendita Cons. 5 0/0 N. 574020 di lire 350 annue e N. 633097 di lire 50 annue, intestati a favore del detto Norante Costanzo fu Domenico Antonio.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni saranno i detti titoli in parte tramutati al portatore ed in parte trasferiti a favore degli eredi del predetto titolare, ed in conseguenza tutti i nuovi titoli verranno a questi consegnati nella per-

sona del loro incaricato signor Norante Vincenzo fu Felice, senza obbligo della esibizione della ricevuta provvisoria stata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Si notifica che la Commissione esaminatrice dei concorrenti ai 3 posti di vice segretario di 3ª classe ed ai 12 posti di volontario nel personale di 1ª categoria della Corte dei conti, ha ultimato i suoi lavori, approvando definitivamente i seguenti individui:

Vincitori del concorso

1. Durante dott. Federico.
2. Bucelli dott. Carlo.
3. Tangorra Vincenzo.
4. Paolella Enrico.
5. Pilati Luigi.
6. De Vincentiis dott. Giuseppe.
7. Spinozzi Gaetano.
8. Sacchi Alessandro.
9. Oddone Tancredi.
10. Cerri dott. Giovanni.
11. Grilli Edoardo.
12. Queirolo Luigi Mario.
13. Sciacovelli Giuseppe.
14. Altamura Salvatore.
15. Troisio Giovanni.

Roma, addì 29 novembre 1888.

Il Segretario Generale
AYRES.

P. G. N. 85654

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

In relazione a nota Prefettizia 19 novembre corr., N. 45115, ed a senso e per gli effetti degli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità, si fa noto al pubblico, che per lo spazio di quindici giorni, decorrendi dalla data della presente, resteranno depositati presso la Segreteria generale di questo Municipio gli atti relativi alla pubblicazione della pianta generale, approvata con decreto di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno 16 novembre corr., del perimetro nel quale sono compresi gli stabili indicati nell'elenco qui sotto riportato e da occuparsi per la costruzione del Palazzo del Parlamento Nazionale.

Chiunque vi abbia interesse potrà nel termine suindicato prender conoscenza della pianta suddetta e presentare in merito le proprie osservazioni a termini dell'art 18 della citata legge.

Roma, dal Campidoglio, il 29 novembre 1888.

Il ff. di Sindaco: A. GUICCIOLI.

Il Segretario generale: A. VALLE.

1. Aldobrandini-Borghese principe Don Camillo fu Francesco — Num. di mappa princ. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 — Natura e ubicazione del fondo. Villa e dipendenze, palazzo con sotterra e soffitte, via Magnanapoli n. 81, via Mazzarino n. 1 e 2, via del Quirinale n. 79.

2. Aldobrandini-Borghese principe Don Camillo fu Francesco — Id. id. 1351 — Id. Casa con sotterra, via Panisperna n. 261 e 262, via S. Agata dei Goti n. 18, 19, 19 B.

3. Antonelli Salvatore fu Mariano — Id. id 1385 — Id. Casa con sotterra, pianterreno e mezzanino, via Baccina 31 e 32.

4. Antonelli Antonio fu Gregorio e figli nascituri utilisti, Poniatowscki principe Stanislao direttario — Id. id. 1390 — Id. Casa con sotterra, soffitta con giardino, via S. Agata dei Goti n. 9 al 13.

5. Benedetti Nicolina di Rocco (beni dotali) utilista, Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1386, sub. 1 — Id. Porzione di casa e corte, via Baccina 34 e 35.

6. Cappellania Martinelli — Id. id. 1379 — Id. Casa con sotterra e giardino, via Baccina 15 e 16.

7. Caprioli Maria fu Filippo in Nerelli — Id. id. 1373 — Id. Casa in via degli Ibernesi 31 A, 32.

8. Casa di Carità in Borgo S. Agata delle povere Zitelle abbandonate utilista. Monastero delle Riformate, ora Giunta liquidatrice, Direttaria — Id. id. 1388, sub. 1 — Id. Porzione di casa, via S. Agata dei Goti n. 6 a 8.

9. Cherubini Carolina fu Vincenzo Ved. Petrucci — Id. id. 1383 — Id. Casa porzione del piano terreno e terzo piano in via Baccina numeri 19 e 20

10. Cherubini Carolina fu Vincenzo Ved. Petrucci, utilista, Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1380, sub. 2 — Id. Casa porzione del secondo piano con sotterra — Id. id. 1380, sub. 4 — Id. Casa porzione del primo piano via Baccina 19.

11. Chiassi Maria fu Giovanni — Id. id. 1370 — Id. Casa con sotterra e giardino in via degli Ibernesi n. 22 a 26

12. Chiocca Giuseppe fu Luigi utilista, e Casa dei Catecumeni direttaria — id. id. 1377 — Id. Casa con sotterra via Baccina n. 11 e 12.

13. Collegiò degli Ibernesi e i Quattro Vescovi Cattolici d'Irlanda — Id. 1368, 1369 — Id. Casa con sotterra, soffitte e giardino in via degli Ibernesi, n. 17 a 21.

14. D'Ambrogi Don Guglielmo fu Giovanni, Bertini Don Nicola fu Luigi, Lofari avv. Francesco fu Camillo — Id. id. 1387 — Id. Casa in via Baccina, n. 36 a 38 e via S. Agata dei Goti n. 1 a 5.

15. Demanio Nazionale — Id. id. 1354, 1356, 1357 — Id. Casa già Monastero per uso dell'Amministrazione del fondo culto, Chiesa in via Magnanapoli.

Demanio Nazionale — Id. id. 1355, 1358 — Id. Ufficio della Commissione Superiore dei pesi e misure nella salita del Grillo n. 1 a 5.

16. De Vecchis Carolina fu Paolo in Menichetti — Id. id. 1371, sub. 2, 1371 sub. 1 — Id. Casa con sotterra piano terreno e p. p. in via degli Ibernesi, n. 27 a 29.

17. Emiliani Emilio fu Augusto — Id. id. 1367 — Id. Palazzo con sotterra e soffitte, salita e piazza del Grillo n. 24 e 25, n. 5 a 7, via degli Ibernesi 15 e 16.

18. Emiliani Emilio fu Augusto utilista e Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1376 — Id. Casa con sotterra in via Baccina, n. 9 10.

19. Ferri Felice e Camillo fu Salvatore — Id. id. 1375 — Id. Casa con sotterra in via degli Ibernesi 36 e via Baccina n. 8.

20. Gentili Ernesto fu Evaristo — Id. id 1388, sub. 2 — Id. Casa al 4 piano in via S. Agata de' Goti n. 6.

21. Giorgi Caterina fu Silvestro in Vitali — Id. id. 1374 — Id. Casa con sotterra in via degli Ibernesi 33 a 35.

22. Marotti Gio. Batt. fu Luigi — Id. id. 1391 — Id. Granari e casa con sotterra, via S. Agata dei Goti n. 14 a 17.

23. Meloni avv. Filippo fu Domenico utilista, e Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1378 — Id. Casa con bottega, via Baccina numeri 13 e 14.

24. Moroni Emma e sorelle fu Antonio proprietarie dell'intero ed usufruttuarie di 3|4 e Paolini Maddalena ved. Moroni per 1|4 utilisti, casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1380, sub. 1 — Id. Casa porzione del piano terreno 1, 2 e 3 piano, intera nel 4, via Baccina.

25. Neri Ernesto di Diomede utilista e casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1386, sub. 2 — Id. Casa porzione del sotterra piano terreno e primo piano, intera al secondo in via Baccina.

26. Noccioli Domenico fu Francesco utilista, e Confraternita delle Stimmate direttaria — Id. id. 1383 — Id. Casa con sotterra, via Baccina 26 a 30.

27. Pieri Timoteo fratelli e sorelle fu Alessandro per 7|8 e Rossi-

Toesca Alessandro e fratelli fu Luigi per 1|8 — Id. id. 1360, sub. 2 — Id. Casa porzione del piano terreno e 2 piano salita del Grillo, n. 6 a 8 — Id. id. 1359, sub. 2 — Id. Casa porzione del sotterra e piano terreno. Salita del Grillo, n. 5.

28. Pierozzi Maria fu Filipponi Rotti utilista e Congregazione della Divina Pietà in S. Gregorio a ponte quattro Capi direttaria — Id. id. 1381, sub. 1 — Id. Casa porzione del 1, 2, e 3 piano con sotterra e soffitte in via Baccina, n. 23.

29. R. Commissariato per l'Asse Ecclesiastico — Id. id. 1359, sub. 3, 1363 sub. 3 — Id. Casa porzione e casa al 3 piano, salita del Grillo, numeri 5 e 6.

30. Sani Socrate fratelli e sorelle fu Luigi ed altri — Id. id. 1366 — Id. Casa con bottega in via del Grillo n. 22, 23.

31. Sani Socrate fratelli e sorelle fu Luigi ed altri — Id. id. 1360, sub. 1 — Id. Casa al 1 piano e porzione del pianoterra, salita del Grillo, n. 9 e 10.

Sani Socrate fratelli e sorelle fu Luigi ed altri — Id. id. 1361 — Id. Casa con sotterra salita del Grillo n. 10, 11 — Id. id. 1363 — Id. Casa soterra e giardino in via del Grillo n. 11 a 21 — Id. 1362 — Id. Casa e giardino, salita del Grillo n. 13.

32. Squaglia Anna fu Luigi — Id. id. 1386, sub. 3 — Id. Casa al 3° piano con porzione del sotterra in via Baccina n. 34.

33. Tuccimei Alberto fu Cristoforo utilista, e Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1381, sub. 2 — Id. Casa porzione del piano terreno, mezzanino 1, 2, 3 e 5 piano in via Baccina n. 21 e 23 — Id. id. 1382 — Id. Casa id. n. 24 e 25.

34. Vetoli conte Luigi fu Domenico Antonio — Id. id 1372 — Id. Casa e giardino in via degli Ibernesi n. 30, 31.

35. Arciospedale di S. Spirito in Sassia in Roma — Id. id. 1393 — Id. Casa con sotterra, piazza del Grillo n. 8 a 10, via degli Ibernesi n. 13 e 14.

36. Brandi Paolo, Luigi Virginia e Clelia per 4|5, Innocenti Laura e sorelle per 1|5 — Id. id. 1400 — Id. Casa porzione del piano terreno e 1 piano in via Baccina n. 5.

37. Chiocca Matilde fu Luigi utilista e Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1402, sub. 5 — Casa porzione del piano terreno via degli Ibernesi n. 8.

38. De Vecchis Carolina fu Paolo utilista, e Casa dei Catecumeni direttaria — Id. id. 1402, sub. 1 — Casa porzione del 1 piano, via degli Ibernesi n. 12.

39. Emiliani Emilio fu Augusto — Id. id. 1402, sub. 2 — Id. Casa porzione del piano terra, 1 e 2 piano in via degl'Ibernesi n. 7.

40. Giulianelli Marco fu Mattia — Id. id. 1396, sub. 2 — Id. Porzione di casa al piano terreno e 1 piano con cortile in via Tor dei Conti n. 7 e 8.

41. Macelluti Giovanni ed Anna fu Salvatore e Mancini Vittoria ved. Macelluti utilista e Priorato del Sacro militare Ordine Gerosolimitano direttario — Id. id. 1400 — Id. Casa porzione del piano terreno e 1 piano via Baccina n. 6 e 7.

Intera al 2, 3 e 4 piano in via Ibernesi 1.

42. Massetti Vittoria fu Augusto proprietaria dell'intero ed usufruttuaria di 3|4 e Massetti Beatrice usufrutt. di 1|4 — Id. id. 1401 — Id. Casa in via Ibernesi n. 1 a 6.

43. Ricci Carlotta fu Antonio — Id. id. 1397 — Id. Casa con sotterra, via Tor de' Conti n. 9 a 12, via Baccina n. 1 — Id. id. 1399 — Id. Casa in via Baccina n. 2 e 3.

44. Ricci Gabriella fu Francesco ved. Trenta usufrut. e Celli Maddalena, Luisa e Rosa proprietarie utiliste, e Monastero della Carità di Anagni ora Giunta Liquidatrice direttaria — Id. id. 1402, sub. 3 — Id. Casa porzione del sotterraneo, piano terreno e 1 e 2 piano in via degl'Ibernesi e via Tor de' Conti n. 9 a 11.

45. Roselli Ignazio fu Luigi — Id. id. 1394 — Id. Casa con sotterra in via Tor de' Conti 3 e 6.

46. Sturbinetti Anna Maria, Clementina e Teresa fu Antonio utiliste e Priorato di Malta ed Eredi Emiliani direttari — Id. id. 1396, sub. 1 — Id. Porzione di casa del 1 e 2 piano via Tor de' Conti n. 3.

47. Ucci Teresa fu Stefano — Id. id. 1400 — Id. Casa porzione del sotterra piano terreno e 1 piano in via Baccina n. 4.

48. Viti Antonio fu Francesco per 7|12, Filippo, Ludovico e sorelle fu Francesco per 5|12 — Id. id. 1402, sub. 4 — Id. Porzione del 2 p. in via degl'Ibernesi n. 11.

49. Arciconfraternita di S. Lucia del Gonfalone — Id. id. 1709 — Id. Casa con sotterra, via di Campo Carleo n. 12 a 15.

50. Borgi Teresa fu Luigi, Elena, Alberto ed altri — Id. id. 1712 — Id. Casa via di Campo Carleo n. 21.

51. R. Commissariato dell'Asse Ecclesiastico di Roma (Beni del Culto) — Id. id. 1692, 1693, 1694 — Id. Porzione del già Monastero di S. Caterina da Siena, e campanile in via Magnanapoli e in via del Grillo.

52. Emiliani Emilio fu Augusto — Id. id. 1714 — Id. Casa con botteghe e sotterra, via di Campo Carleo n. 22 a 28, salita del Grillo 26 a 30 e piazza del Grillo 4

53. Mochetti Luigi e Ginevra fu Filippo — Id. id. 1708 — Id. Casa con rimessa in via del Grillo n. 10 e 11 — Id. id. 1710, sub. 1, Id. Casa porzione del piano terreno, del 1 e 2 piano in via di Campo Carleo n. 16 e 17 e salita del Grillo n. 31 e 32.

54. Piperno Giuseppe e Giacomo di Angelo — Id. id. 1710, sub. 2 — Id. Casa porzione del sotterraneo 1 e 2 piano in via Campo Carleo n. 16 e 17.

55. Nocella Giuseppe fu Vincenzo utilista, Pia Unione delle Sorelle della carità per gl'infermi in S. Giovanni in Laterano direttaria — Id. id. 1711 — Id. Casa in via di Campo Carleo n. 18 e 19.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 30 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1|2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE invita il relatore della Commissione ad informare il Senato delle deliberazioni adottate dalla Commissione medesima circa gli emendamenti riguardanti l'art. 18 che fu ieri sospeso.

FINALI, relatore, espone che la Commissione ha esaminate le proposte di emendamenti fattesi sull'art. 18.

Anzitutto respinge la proposta del senatore Sacchi e insiste per mantenere la parola *potrà* in luogo della parola *deve*.

Respinge altresì gli emendamenti Cavallini e Sonnino in ordine allo scrutinio separato in una frazione che non sia sezione elettorale.

Respinge del pari i due emendamenti del senatore Zoppi.

La Commissione accetta il primo emendamento del senatore Cavallini, quello cioè, di sostituire alle parole *e determinare* la parola *determinando*.

CAVALLINI ringrazia la Commissione per l'accettazione parziale dei suoi emendamenti e insiste nell'altro suo emendamento che consiste nell'aggiungere alla fine dell'ultimo comma: « e la votazione avrà luogo nella stessa frazione tuttavolta che il numero degli elettori sia superiore ai cinquanta ».

PRESIDENTE mette ai voti successivamente i vari emendamenti relativi all'art. 18.

Essi risultano tutti respinti, meno il primo dei due proposti dall'onor. Cavallini, che il relatore, a nome della Commissione, dichiarò di accettare.

Approvasi poi, con tale emendamento, l'art. 18 in conformità del testo del progetto.

FINALI, relatore, tornando un passo indietro nella discussione, propone un nuovo articolo che prenderebbe il numero 15 *bis* del progetto.

L'articolo nuovo sarebbe concepito così:

« Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa che cancella elettori del Consiglio comunale nuovamente inscritti, non è sospensivo ».

MIRAGLIA combatte il nuovo articolo proposto dalla Commissione e non comprende come uomini così autorevoli come quelli che la compongono possano averlo proposto. Osserva che, per rendere claudicante il titolo che compete all'elettore in forza della iscrizione, occorre che siavi un altro titolo, che non può essere costituito che da una sentenza passata in giudicato.

MAJORANA-CALATABIANO è disposto ad accettare le teoriche del senatore Miraglia, ma non gli pare che qui sia il caso di farne l'applicazione, e sostiene che in forza dell'art. 15 *bis* proposto dalla Commissione, il diritto dell'elettore che si trova già iscritto sarà salvo perchè la disposizione sarà applicata all'elettore nuovo iscritto che non ha per sè altro che un diritto embrionale.

MIRAGLIA sostiene la tesi che il ricorso mai abbia effetto sospensivo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che la Commissione nel suo nuovo articolo ha voluto distinguere i diritti acquisiti dai diritti contestati.

Ai primi ha assicurato l'esercizio finchè non intervenga una decisione passata in giudicato; ai secondi ha tolto l'esercizio quando sia intervenuto un giudizio, benchè sia in corso l'appello.

Ricorda che in pratica è molte volte avvenuto che elettori contro i quali si era già pronunziata la cancellazione, all'epoca dell'elezione fanno il ricorso per profittare del tempo e prendere parte nella votazione.

Crede che convenga fare astrazione dallo stretto diritto e provvedere a che si evitino questi intrighi dell'urna, e confida che il senatore Miraglia, che oltre al senso della legittimità ha quello del diritto vero, non vorrà insistere nelle sue osservazioni.

Posto ai voti, l'art. 15 *bis* è approvato.

PRESIDENTE. Ieri la discussione è giunta all'articolo 24 all'esame del quale si passa.

Eccone il testo:

Art. 24.

Ciascun elettore ha il diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico, e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Sonnino ha proposto un emendamento perchè se ne sopprimano i capoversi 1° e 2°, relativi alla rappresentanza delle minoranze.

Non trovandosi presente il senatore Sonnino, il suo emendamento si intende ritirato.

DI SAMBUY propone che, per maggiore chiarezza nel secondo alinea di questo articolo dopo le parole « solamente un numero » si aggiungano queste altre « di nomi ».

FINALI, relatore, ed il ministro accettano questa aggiunta.

L'art. 24 coll'aggiunta del senatore Di Sambuy è approvato.

Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 25 a 29.

L'art. 30 è concepito così:

Art. 30.

L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

DI SAMBUY, avutone assenso dal presidente, svolge cumulativamente i seguenti due emendamenti che si riferiscono a questo art. 30 ed al successivo art. 31.

All'art. 30 modificare in principio l'articolo così:

« Nei comuni in cui vi sarà una sola sezione elettorale l'ufficio « della sezione, a pena di nullità proclama... » (il resto identico, soppresso l'ultimo comma).

All'art. 31: « Nei comuni in cui vi saranno più sezioni il presidente « dell'ufficio della prima sezione convoca al più tardi al terzo giorno « dopo le elezioni i presidenti delle altre sezioni o gli scrutatori incaricati di rappresentarli, per riassumere i voti e proclamarne il risultato, senza poterlo modificare ». (Il resto identico).

FINALI (relatore), dice che la Commissione non accetta gli emendamenti del senatore di Sambuy perchè crede che il testo del progetto di legge non dia luogo a quegli equivoci che dal Senatore Di Sambuy sono temuti.

Ritiene la Commissione che s'intenda che appena finite le operazioni elettorali i presidenti delle altre sezioni debbono portare i rispettivi risultati al presidente della prima sezione.

DI SAMBUY crede che l'obbligo dei presidenti di riunirsi presso il presidente della prima sezione debba risultare dalla legge. Così si è fatto nella legge elettorale politica, così sembra dovrebbe farsi nel progetto di legge presente. Ciò gioverebbe al buon funzionamento della legge.

INGHILLERI, (commissario regio). Sembragli che dal testo dell'articolo 31 emerga chiaro il concetto svolto dall'onor. Di Sambuy. Vi si potrà provvedere più espressamente col regolamento. Spera che l'on. senatore non vorrà insistere.

PACCHIOTTI, dal momento che colla proposta Di Sambuy non si fa altro che chiarire il concetto della Commissione e del Governo esorta l'una e l'altro ad essere più accondiscendenti nell'accogliere queste lievi emende fatte nell'interesse della chiarezza della legge.

FINALI, (relatore) d'accordo col commissario regio accetta il concetto dell'emendamento Di Sambuy sul primo comma dell'art. 31.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 30 in ordine al quale il senatore Di Sambuy ritira il suo emendamento relativo.

L'art. 30 è approvato.

Pone quindi ai voti l'art. 31 coll'emendamento concordato fra la Commissione, il commissario regio e il senatore Di Sambuy, nei termini seguenti:

Art. 31.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando l'ufficio è composto di più sezioni, riunirà nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e insieme ad essi ed agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione, senza poterne modificare il resultato; e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 29.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Il Senato approva quest'articolo e senza altre osservazioni approva poi i successivi fino al 44 inclusivo.

Il primo alinea del successivo art. 45 dice così:

« Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena ».

CANONICO propone che alle ultime parole di questo alinea « non può mai applicarsi, ecc. » si sostituiscano le seguenti: « la pena sarà aumentata in conformità delle disposizioni del Codice penale ».

Dietro spiegazioni del RELATORE, del senatore ERRANTE (della Commissione) e del COMMISSARIO REGIO, il senatore CANONICO consente a ritirare il suo emendamento.

MIRAGLIA crede che, per eliminare ogni difficoltà, il primo alinea dell'art. 45 dovrebbe sopprimersi. Osserva che lasciandolo si correrebbe rischio di vederlo inutilizzato colla promulgazione del nuovo Codice penale. Propone la soppressione.

Il Senato approva senza variazioni il testo dell'articolo, respingendo implicitamente la proposta soppressiva del senatore Miraglia.

Approvasi anche l'art. 46.

PRESIDENTE dice che il progetto ministeriale conteneva l'art. 47 così concepito:

Art. 47.

Nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli superiori ai 10,000 abitanti il Consiglio comunale nella sessione di autunno elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni.

Il presidente dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

L'ufficio di sindaco e quello di presidente del Consiglio sono incompatibili.

Di questo articolo la maggioranza della Commissione ha proposta la soppressione.

Ma il senatore Majorana-Calatabiano lo ha ripreso in via di emendamento.

MAJORANA-CALATABIANO col consenso del presidente si riserva di svolgere il suo emendamento dopo che saranno esposte le ragioni della maggioranza della Commissione contro al medesimo.

ERRANTE sostiene che non possono con esattezza paragonarsi le cose grandi, come la Camera ed il Senato, colle cose piccole, come sono i Consigli comunali.

Dice che già, specie nei comuni piccoli, s'incontra grande difficoltà a trovare un sindaco che abbia tutte le necessarie attitudini di intelligenza, di autorità e di onestà. Ma, trovato anche questo sindaco, come si potrà pretendere che esso sottostia ad un presidente, e come trovare facilmente questo presidente?

Conchiude perchè l'art. 47 sia soppresso.

BELLINZAGHI appoggia caldamente la soppressione del presidente proposta dalla maggioranza della Commissione.

Non trova in nessun modo giustificata questa creazione, inquantochè il sindaco è già, colla nuova legge, una manifestazione del Consiglio comunale.

Non si comprende perchè si voglia mettere a fianco del sindaco questo presidente.

Ha fatto il sindaco diciassette anni e nessuno lo ha mai accusato di aver dirette le discussioni del Consiglio con poca parzialità.

Eccita il Senato ad approvare la soppressione proposta dalla maggioranza della Commissione. (Approvazioni)·

MAJORANA-CALATABIANO rileva l'argomento del senatore Bellinzaghi, per sostenere che in teoria e in pratica il sindaco, se sa presiedere bene, fa volgere il Consiglio in suo favore; dice che questo argomento sta appunto in pro di coloro i quali vogliono togliere al sindaco tanta strapotenza.

Dimostra che difficilmente si possono riunire tanti e diversi uffici nella sola persona del sindaco.

Dice al senatore Errante che vi è tutt'altro che penuria di sindaci.

Aggiunge che nel solo caso in cui il sindaco non goda la fiducia del Consiglio, egli può temere di essere sopraffatto dal presidente del Consiglio.

Crede che questa del progetto ministeriale sia una riforma notevolissima ispirata a concetti liberali, e confida che il Senato vorrà accoglierla.

CAMBRAY-DIGNY appartiene alla maggioranza della Commissione che ha proposto la soppressione di questo articolo.

Pensa che, se il sindaco sarà elettivo, la prima cosa che accadrà sarà che il presidente del Consiglio sarà il concorrente del sindaco. Quindi la prima conseguenza ne sarà un dualismo, una lotta certo non benefici per l'amministrazione.

Sostiene coll'onor. Errante che le cose grandi e le cose piccole vanno governate in modo diverso.

Nei comuni ci vuole grande concordia fra sindaco e Consiglio. Osserva che il sindaco nel presiedere il Consiglio bisogna che ad ogni tratto dia spiegazioni e che tutto si muova in modo diverso di ciò che avviene nei grandi corpi deliberanti.

Crede che colla proposta riforma si arrischi di diminuire l'autorità del sindaco impedendogli il suo spedito funzionamento.

Osserva che il senatore Bellinzaghi non ha detto che il sindaco esercita un'influenza preponderante sul Consiglio, ma ha detto che in genere chi presiede esercita un'influenza, e che è meglio che quest'influenza la eserciti il sindaco, anzichè il presidente che dura in carica un anno soltanto.

Dice che anche alla Camera la proposta è passata quasi di sorpresa e confida che lo stesso ministro non vorrà sostenerla molto vivamente in Senato.

FERRARIS anch'egli è contrario all'istituto del presidente elettivo del Consiglio. Prima però di parlare desidererebbe udire qualcheduno in appoggio dell'emendamento Majorana.

FINALI, relatore, dice che la soppressione dell'art. 47 fu il punto della legge più contrastato nella Commissione.

Nel Senato, come nella Commissione, i più caldi oppositori del nuovo istituto furono dei sindaci o degli ex-sindaci.

E' ciò che sempre avviene. Chi si trovò o si trova investito di una autorità si oppone a che essa sia diminuita.

I comuni ai quali potrebbe applicarsi il sindaco elettivo non sarebbero in tutto il Regno che 401...

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sarebbero meno ancora.

FINALI, relatore. Tanto meglio. L'argomento ne riceve maggior forza.

Dimostra quale e quanto sia il peso che nelle deliberazioni del Consiglio esercitano il sindaco e la Giunta, mano mano che degradi il numero dei membri del Consiglio.

Non dubita che il gran numero dei sindaci e delle Giunte si comporteranno imparzialissimamente nelle discussioni e nelle deliberazioni.

Ma, insomma, non può negarsi che anche i casi di parzialità o di minore equanimità, massime in talune speciali questioni, possano darsi.

Questo si può sapere e credere anche senza essere mai stati sindaci. Spiega questo argomento con esempi.

Il sindaco deve avere autorità, ma non soverchia autorità nella amministrazione comunale.

Nell'antico regime lombardo-veneto e nelle provincie siciliane, esisteva il presidente del Consiglio comunale.

Non si tratta che di uniformare l'amministrazione comunale all'amministrazione provinciale.

L'unica obbiezione valida è che possa crearsi un dualismo, forse un antagonismo, per la presenza delle due cariche nel Consiglio comunale.

Emanando le due autorità dallo stesso Consiglio non crede che si avvererà facilmente il caso del dualismo. Tanto più che il sindaco durerebbe in carica 3 anni ed il presidente un anno solo.

Crede che le opinioni potrebbero conciliarsi adottando per tem-

peramento che il presidente del Consiglio si elegga ad ogni sessione, che egli scada al chiudersi di essa e che sia sempre rieleggibile.

Fa una proposta formale in questo senso a nome della minoranza della Commissione.

FERRARIS crede che il senatore Finali abbia dovuto avere prova delle cattive qualità dei sindaci nei cui Consigli ha avuto occasione di sedere per potere concepire così contraria impressione delle facoltà del sindaco stesso.

Nega che la riforma di che trattasi sia, come vuole il senatore Majorana, una riforma importante.

Prova che non è importante il fatto che nessun progetto di legge presentato dal 1865 in poi, nessuna Commissione che ebbe ad esaminarlo non ha mai proposto il presidente del Consiglio distinto dal sindaco.

Dice che già al sindaco è fatta dalla nuova legge una situazione penosa, quasi, per certi riguardi, inferiore a quella del segretario comunale, per cui non conviene rendere ancora peggiore la sua situazione col porlo in antinomia col presidente del Consiglio.

Confuta ad uno ad uno gli argomenti esposti dal senatore Finali e sostiene che, se il sindaco non gode la fiducia del Consiglio, del cui concorso ha tanto bisogno e senza del quale non può esercitare le sue attribuzioni, altro non può fare che ritirarsi.

Confida che il Senato vorrà sopprimere l'articolo in discussione.

ROSSI G. fa parte della Commissione ed è sindaco. Rileva le spiegazioni date dal relatore sulla facilità con cui i sindaci possono far prevalere le loro opinioni in Consiglio.

Le confuta e dimostra come l'asserita facilità non sussiste, solo che i consiglieri siano diligenti.

Crede che quanti sono o furono sindaci appoggieranno questa affermazione.

Sono oramai 25 anni che si amministrano i comuni col solo sindaco e le cose sono andate bene.

È inammissibile che il sindaco, che è capo e che dirige, diventi subordinato al campanello di un altro.

BELLINZAGHI risponde al relatore che la di lui difesa della proposta della minoranza della Commissione non è stata la più felice.

Confuta le opinioni colle quali il relatore ha sostenuto l'istituzione del presidente del Consiglio comunale e dimostra che gli esempi citati di altre legislazioni non possono essere applicati al caso presente.

MIRAGLIA crede che, per essere logici, se si esclude il sindaco dal poter essere presidente, si dovranno escluderne anche gli assessori. Osserva come solo il sindaco si trovi in grado di dare le norme e gli schiarimenti per la maturità delle deliberazioni.

Rammenta come il presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato di aver *subìto* la disposizione improvvisata per la elettività del presidente del Consiglio comunale, come ha *subìto* quella della esclusione degli avvocati dal poter essere assessori comunali, intanto che si vedono essere quasi tutti avvocati i ministri del Re. (Si ride). Non dubita che il Senato respingerà l'emendamento Majorana.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno non può serbare il silenzio in questa discussione, massime dopo le cose dette dai senatori Digny e Miraglia.

La Camera non fu sorpresa con quest'articolo ed egli non l'ha *subìto*.

Constata che nei regimi rappresentativi il potere esecutivo deve essere distinto dal potere deliberante.

Sostiene che per la istituzione del presidente del Consiglio, il sindaco non perderà minimamente di autorità o di prestigio.

Dice che sono soli 398 comuni quelli a cui sarebbe dato il diritto di nominare un presidente. Ne restano oltre settemila, col regime attuale senza presidente.

Ha consentito alla proposta alla Camera, pensando che nei comuni grossi, la difficoltà di trovare un sindaco o un presidente non c'è.

Dice che l'imparzialità nel sindaco nel presiedere il Consiglio è una eccezione piuttosto che una regola.

Ritiene che, anche avendosi il sindaco nel Consiglio, molti amici pur potrebbero non essere della opinione del sindaco, e forse, se la presidenza non si fosse tenuta dal sindaco stesso, in molti comuni non avrebbero prevalso certi concetti di spese che rovinarono le amministrazioni comunali.

Dice che l'esempio accennato dei comuni della Sicilia non si riferisce ai tempi dei Borboni e che il sistema ha dato buoni risultati anche in altre epoche del comune italiano.

Ricorda che, per la stessa legge attuale, discutendosi il bilancio, il sindaco cede ad altri la presidenza.

Cita l'esempio del prefetto che non presiede il Consiglio provinciale.

Osserva che: o il sindaco ha per sè la maggioranza e questa maggioranza nomina il presidente del Consiglio, ovvero il sindaco non ha per sè la maggioranza e allora non vi è sindaco che si rispetti che conservi il suo posto.

Crede che, come si andrà a fare la prova del sindaco elettivo, si potrà senza danno dell'amministrazione fare la prova del presidente elettivo del Consiglio.

ice che gli premeva far sapere al Senato che avrebbe fatto cosa logica e buona votare l'articolo come venne approvato dalla Camera; del resto non ne fa, per dir così, questione di Gabinetto, e se ne rimette al voto del Senato. (Approvazioni.)

PRESIDENTE, prima che si proceda ai voti sull'emendamento Majorana, dice doversi deliberare sul sotto-emendamento Finali, per cui al comma secondo dell'articolo, invece di dirsi che « il presidente dura in carica un anno », si direbbe che durerà in carica per una sessione e scadrebbe, col chiudersi di questa, rimanendo sempre rieleggibile ».

DI SAMBUY crede che il correttivo di nominare il presidente per una sessione anzichè per un anno non toglie alcun inconveniente...

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha fatto sapere che ritira il suo emendamento.

DI SAMBUY... In tal caso sono inutili ulteriori osservazioni.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Majorana perchè si ripristini l'art. 47.

Il Senato respinge l'emendamento; quindi l'art. 47 rimane soppresso secondo la proposta della maggioranza della Commissione.

La seduta è levata alle ore 6 e 20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 30 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge concernente la Corte di Cassazione.

CIPELLI dichiarasi in favore del disegno di legge tanto, che fino a ieri non sapeva darsi ragione della opposizione che ad esso facevasi.

Ma ora può distinguere gli oppositori, in oppositori pel principio giuridico, in oppositori per difficoltà a cambiare, ed in oppositori per motivo di interesse locale.

In opposizione alle affermazioni dell'on. Faldella, l'oratore trova che questo disegno di legge ha fondamento sicuro nello Statuto del regno; in quello Statuto che proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, mentre dai responsi delle varie Cassazioni del regno si ha disparità di giudizi.

Conferma questa opinione con quelle del Pisanelli e del Savuto; e trova che le tradizioni scientifiche, gloriosissime, delle diverse Corti, sono appunto il motivo delle discrepanze che ne scaturiscono. Giova dunque trar partito nobilmente da queste tradizioni, unendole in fascio potente, ed affidando questo fascio a Roma, antica custode del diritto.

È necessario quindi venire ad una determinazione che dia forza non solo al diritto, ma al sentimento di responsabilità dei cittadini, al culto

della legge. Troveremo così che sulla porta dell'unica Cassazione non sarà scritto: *Uniformità di giurisprudenza*, ma la grande sentenza: *La legge è uguale per tutti*.

Fa voto infine che la unificazione perfetta si possa avere presto anche per le materie civili, e confida per ciò nelle promesse dell'onorevole guardasigilli; come confida che il Governo affretterà tutte quelle riforme che sono attese dal paese. (Bene!)

ZANARDELLI, ministro guardasigilli. (Segni di attenzione). Parlerà brevemente e per non ritornare sopra gli argomenti svolti dai sostenitori della legge, e perchè non crede che il disegno di legge abbia bisogno di difesa dopo la discussione e la votazione del Senato, dopo l'approvazione unanime degli Uffici, e la unanime proposta della Commissione della Camera.

Dopo l'approvazione del Codice penale unico, la cui mancanza era pur stata addotta in Senato come un argomento contrario, ritiene che nulla possa più addursi contro questo disegno di legge ch'è complemento necessario della legislazione unica; perocchè gli argomenti di interesse generale non possono tollerare difformità di giurisprudenza.

E disgraziatamente, aggiunge l'oratore, le contradizioni tra le varie Corti di cassazione in materia penale sono sì copiose, da offendere il sentimento pubblico; e ne indica alcune tra le più notevoli.

Che se non propose addirittura una completa riforma giudiziaria, si fu appunto per semplificare la discussione e togliere alla unificazione giudiziaria in materia penale le obiezioni che si contrappongono al riordinamento della suprema Magistratura in materia civile.

Non comprende come l'onorevole Plastino abbia potuto ritenere non urgente una riforma invocata dal Parlamento fino dal 1863 e per attuare la quale si fecero successivamente ripetuti tentativi.

All'obiezione dell'immobilità oppone il fatto che in Francia la evoluzione della giurisprudenza ha eseguito la evoluzione del diritto; giacchè non è dato nemmeno ai magistrati sottrarsi al movimento progressivo delle idee.

All'appunto, opposto dall'onorevole Cuccia, che, con una Corte unica divisa in sezioni, si avrà una molteplicità di Cassazioni accentrate, risponde che le eventuali discrepanze di vedute non si potrebbero evitare nemmeno con una sezione unica, a meno che non fosse costantemente composta dagli stessi magistrati (cosa impossibile per la mole del lavoro) ma che esse si tradurranno di raro in discrepanze di giudicati per l'affiatamento dei magistrati appartenenti ad un medesimo corpo giudicante.

Non comprende come si possa parlare di accentramento quando si tratta della più alta funzione dello Stato: la giustizia; dappoichè persino negli Stati federali, ancorchè retti da varie legislazioni, unico è il tribunale supremo. E il fatto di varie Cassazioni in Italia, segue l'oratore, non è che un triste avanzo delle precedenti divisioni politiche. (Bene! Bravo!)

Nè trova esatto il ricordo dell'onorevole Rosano, che nell'ex-Reame di Napoli, il quale del resto, non era un regno unitario, ma un'unione personale, fossero costituite simultaneamente due Corti di cassazione.

Anche in quelle provincie la duplicità della Cassazione non era che la conseguenza di ordinamenti sovrappostisi (commenti ed approvazioni) e anche il ministro Francesco Ricciardi ebbe a dichiarare che la pluralità delle Corti contraddice all'essenza dell'istituto della Cassazione.

Non crede fondata l'obiezione relativa alla soverchia mole di ricorsi che dovrà pesare sulla nuova Corte, essendo risaputo che si sbriga più facilmente il lavoro, se concentrato: nè più fondata è l'altra della necessità di far precedere questa legge dalla riforma del Codice di procedura penale: sia perchè è vecchia arte di opposizione contrastare il bene col miraggio del meglio, sia perchè occorre, prima di riformare il Codice, instaurare il magistrato che deve eseguirlo.

A coloro, i quali accennarono al disturbo recato da questa legge, a coloro che dovranno muoversi per venire a Roma in occasione dei loro ricorsi, dice che si oppone a questo modo di ragionare una questione pregiudiziale: che cioè i ricorrenti non hanno possibilità di muoversi perchè sono in carcere; (Ilarità) e quindi nemmeno questa obiezione merita d'essere seriamente considerata.

Ricordando che alla Cassazione di Roma da molto tempo sono deferite, con unanime consenso, con competenza esclusiva le questioni di imposte, di contravvenzione e molte altre, si meraviglia dell'opposizione sorta ora che si tratta di materie assai meno importanti. Nè l'opposizione può essere giustificata dal desiderio di mantenere le gloriose tradizioni scientifiche locali, perchè queste non possono certo vantaggiarsi da una discussione intorno alle ritualità di un processo penale.

Quanto alla sede della nuova Corte, considera evidente la necessità di scegliere Roma che, capitale del Regno, sarà, anche in questa parte della vita nazionale, custode del pensiero unitario. (Vive approvazioni).

Da questa Roma, dice, che fu culla della sapienza giuridica, si diffonda in tutta Italia il diritto nazionale. E qui, dove ci troviamo di fronte ad una grande forza morale, che non ci è amica, (Bravo!) instituiamo grandi e poderosi centri di vita intellettuale e civile, che siano ragione allo Stato di nuova forza e di nuova grandezza. (Vive approvazioni).

In nome quindi del concetto unitario, invoca dal Parlamento voto favorevole al disegno di legge. E facendo questo appello ai rappresentanti del paese, è convinto di non farlo invano. (Vivissime approvazioni; applausi prolungati. — Molti deputati vanno a congratularsi con l'onorevole minisrto).

BARAZZUOLI dice di concordare col ministro quanto al concetto informatorio del disegno di legge, ma di dissentire da lui quanto alla scelta dei mezzi. Secondo l'oratore, le Corti attuali hanno fortemente contribuito a cementare l'unità del paese, facendo poco a poco sparire le discrepanze delle varie scuole, e creando una giurisprudenza nazionale, che non è meno omogenea di quel che era la giurisprudenza creata dalla Cassazione francese.

Legge un passo del Carrara col quale mostra che la Cassazione unica non è indispensabile e neppure utile.

La varietà della giurisprudenza quando viene da Corti di cassazione diverse non è dannosa, perchè ogni Corte di appello sa quale è la giurisprudenza alla quale si deve attenere, ma quando la Cassazione sarà unica ogni minima oscitanza nei suoi giudicati produrrà l'anarchia in tutto il mondo giuridico.

Non piacendogli la critica infeconda, che non fa e che non lascia fare, contrapporrà un sistema suo a quello proposto dal ministro.

Rammenta che il sistema della terza istanza da lui propugnato altra volta non ebbe a passare per soli tre voti. Ora, senza riproporlo, crederebbe un opportuno temperamento questo: che si deferissero alla Cassazione di Roma i giudizi a sezioni riunite, e che si deferissero ugualmente alla stessa le quistioni penali sulle quali le altre Cassazioni non fossero concordi oltre che i ricorsi del pubblico Ministero nell'interesse della legge.

Crede che con ciò si vengano a conseguire i vantaggi del disegno ministeriale, mentre si rispettano degli interessi legittimi; prega il ministro di accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Tortarolo ed altri 9 deputati hanno chiesto la chiusura, la mette ai voti.

RIGHI, relatore dice che si riserva la parola sui vari ordini del giorno.

(Posta ai voti la chiusura è approvata).

LUCIANI svolge il seguente ordine del giorno:

« Considerando che deferita, per maggiore uniformità della giurisprudenza, la interpretazione del nuovo Codice penale, unico per tutto il regno, alla sola Cassazione di Roma, le altre quattro Corti vanno per diminuita giurisdizione, a trovarsi in condizioni, che imperiosamente impongono una pronta e radicale revisione del relativo istituto;

« Confida che il ministro guardasigilli darà opera sollecita a questo proposito essenziale, presentando al Parlamento la risoluzione dei relativi quesiti da tanto tempo pendenti e lungamente trattati; in specie se all'attuale ordinamento sia da sostituirsi una diversa magistratura suprema, che si occupi, senza rinvio, unicamente della conformità della rejudicata alla legge; quali in tal caso i mezzi più adattati alla buona cognizione in grado di appello tanto in materia penale che ci-

vile; od in questa se la terza istanza, se la riforma dell' istituto della revocazione, o altro mezzo valevole a conciliare la osservanza del diritto con l' interesse delle parti e passa alla discussione degli articoli ».

Dichiara che voterà il disegno di legge per ragioni politiche, giuridiche e morali. Politiche perchè la Cassazione unica è necessario complemento all'unità nazionale, giuridiche e morali perchè essa è indispensabile perchè la legge sia uguale per tutti. (Vive approvazioni).

DELLA ROCCA svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che la riforma della magistratura di supremo grado debba essere sancita in tutto il suo complesso, cioè nella competenza penale e civile;

« Che ne' fini della giustizia e del pubblico interesse convenga adottare il sistema delle Corti di revisione, le quali giudichino in ultimo esame nella pienezza della giurisdizione, eccetto le cause che siano decise da giurati, ed i conflitti di giurisdizione e di attribuzione deferibili ad una Corte unica;

« Confida che il Governo del Re proporrà uno schema di legge ispirato a tali concetti, e passa all'ordine del giorno ».

Accetta il concetto del ministro in quanto che la riforma dell'ordinamento giudiziario debba procedere a gradi, ma non trova conveniente che essa debba essere divisa *in frazioni*, in guisa che la riforma della Cassazione civile non debba procedere contemporanea quella della Cassazione penale.

Crede che con questo sistema si vengano a risolvere di straforo questioni importantissime.

L'onorevole Zanardelli può aspettare ancora un poco di tempo per presentare una riforma completa; nè deve temere ostilità per parte della Camera, giacchè giammai Camera è stata più favorevole ad un Ministero della presente, che potrebbe veramente definirsi una Camera *introvabile*. (Ilarità).

Il progresso e l'unità della scuola giuridica italiana si avrà dal progresso naturale e spontaneo del pensiero italiano, non dalla Cassazione unica, si avrà quando sorgerà una scuola filosofica italiana. Dimostra citando molti precedenti parlamentari, come non è vero che la coscienza giuridica italiana siasi dichiarata favorevole al sistema della Cassazione e contraria alla terza istanza. Rileva gl' inconvenienti che sono venuti dalla concentrazione nella Cassazione di Roma dalla conoscenza degli affari d' imposte.

Il contribuente italiano di questa concentrazione non ha avuto a lodarsene. (Bene!).

Partigiano convinto della terza istanza, crede che la presente legge non faccia che sostituire un *interim* ad un altro *interim*, perciò insiste nel suo ordine del giorno e voterà contro il disegno di legge ministeriale.

Le tradizioni italiane sono favorevoli alla terza istanza non già alla Cassazione, che è di origine francese e nella stessa Francia non ha fatto una prova incensurabile; non mancano mai giudicati che possano addursi in contradizione di altri giudicati della Cassazione francese.

L'annullamento che fa la Cassazione non è che un'infeconda censura che la Corte di cassazione fa alle Corti di appello. Spesso la Corte di appello conferma il primo giudicato, cosicchè la Corte di cassazione non riesce ad altro, in pratica, che a far perdere tempo e denari ai litiganti.

Crede che le difformità nella giurisprudenza delle quali si è tanto parlato, siano state causate piuttosto dalla diversità dei Codici penali in vigore, che non dall'esistenza di cinque Corti supreme. Nè ad opporsi a questo disegno di legge, lo hanno spinto le manifestazioni della opinione pubblica in pubblici comizi a Palermo ed a Napoli, come ebbe a dire l'onorevole Bonacci; ma le sue convinzioni antiche ed immutate.

Confida che il ministro voglia non mostrarsi inflessibile e fare buon viso al suo ordine del giorno. (Approvazioni).

BONACCI, per fatto personale, spiega ciò che ha detto intorno ai comizi di Napoli e di Palermo.

Comunicansi due domande d'interrogazione.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande di interrogazione:

« I sottoscritti domandano di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, intorno ad alcuni provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in Venezia contro i lavoranti fornai scioperanti.

« Villanova, Andrea Costa. »

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici se intenda valersi prima che spiri il corrente anno delle facoltà accordategli dall'art. 1 della legge 20 luglio, 1888 n. 5550 (serie 3) di provvedere per decreto reale alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco Isernia-Campobasso che forma parte della linea Sulmona Isernia-Campobasso.

« Caterini. »

ZANARDELLI, (ministro di grazia e giustizia) comunicherà queste interrogazioni ai suoi colleghi i quali diranno se e quando intendano rispondere.

La seduta termina alle 6.30

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 29. — Camera dei Comuni. — Il primo lord della Tesoreria, Smith, dice che gli ufficiali responsabili non sono di parere che si debba rinforzare l'esercito d'occupazione in Egitto, in seguito all'invio di un battaglione di truppe inglesi a Suakim. L'Egitto sopporterà completamente le spese di trasporto di questo battaglione. Soggiunge che non è progettata alcuna spedizione nell' interno del Sudan. Le truppe mandate a Suakim hanno unicamente lo scopo di difendere la piazza.

BERLINO, 30. — L' imperatore ha ricevuto l'ambasciatore principe di Reuss, che ritornerà quanto prima a Vienna.

PARIGI, 30. — Fra Deroulède e Reinach ha luogo, stamane, alle 8 30, un duello alla pistola ed a 25 passi, sull'altipiano di Chatillon.

ZANZIBAR, 30. — Fu dichiarato il blocco dagli ammiragli su tutto il litorale dello Zanzibar salvo i porti e i territori somali di Benadir. Il blocco comincerà il 2 dicembre. Sarà vietata ogni introduzione di armi e munizioni e repressa rigorosamente la tratta.

CAIRO, 30. — Il generale Grenfell comanderà la spedizione contro i ribelli che infestano i dintorni di Suakim. Egli si propone di distruggere le trincee nemiche e di sostituirle con una linea di forti. Si crede che la spedizione sarà terminata prima di Natale. Allora i reggimenti neri verranno trasportati al di là del deserto, a Keneh, per far fronte ad un attacco possibile verso il Nilo.

LONDRA, 30. — Lo *Standard* ha da Zanzibar, 29:

« I primi colpi di cannone inauguranti le operazioni del blocco furono tirati ieri. Le navi tedesche *Sophie* e *Leipzig* bombardarono Lindi. Sabato, sarà bombardato Soadani villaggio situato dirimpetto a Zanzibar, sulla costa continentale.

« La squadra inglese partirà domani per cominciare il blocco puro e semplice della costa settentrionale assegnatale come zona d'operazione, secondo l'accordo intervenuto fra gli ammiragli delle due nazioni. »

PARIGI, 30. — Stamane, alle 8 30, ebbe luogo il duello alla pistola fra Deroulède e Reinach. Due palle furono scambiate senza risultato.

BRINDISI, 30. — L'avviso *Archimede* è partito alle ore 4 pom. per Venezia.

BERNA, 30. — Oggi hanno avuto luogo i funerali del defunto presidente della Confederazione, colonnello Hertenstein, ai quali ha preso parte una folla enorme. I magazzini erano chiusi.

VIENNA, 30. — Il governo austro-ungarico, in nome dell'imperatore ed in nome proprio, espresso al governo svizzero sincere condoglianze per la morte del presidente Hertenstein.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 30 novembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	98 22 1/2
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 92 1/2	97 92 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 55
Detto Rothschild 5 0/0	1° gi gno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 50	464 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	476 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	615 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	580 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1165 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	664 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	810 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	575 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	930 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1425 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1160 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1875 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	105 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	330 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	225 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiario Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	495 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 92 1/2
	Parigi	chèques	»	»	101 10
	Londra	90 g.	»	»	25 27
5		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Industriale e Commerciale 584, fine pross.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 367, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 908, fine pross.
Az. Soc. Navigazione generale italiana 465,50, fine pross.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.